



**COMUNE DI BUTTIAGLIERA ALTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57

Oggetto: **RICONOSCIMENTO PERIODICA AL 31.12.2017 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE.**

Il giorno 20/12/2018 alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- Sindaco	SI
SACCENTI LAURA	- Assessore	SI
RUZZOLA PAOLO	- Assessore	SI
BLUA LIDIA	- Assessore	SI
MELLANO MAURO	- Assessore	SI
GENTILE VALENTINA	- Consigliere	AG
USSEGLIO-MIN MAURO	- Consigliere	SI
MELLANO FEDERICA	- Consigliere	SI
PIOVANO ENRICO	- Consigliere	SI
VALETTI RENATO	- Consigliere	SI
GURRADO MICHELE	- Consigliere	SI
BAVARO LUCA	- Consigliere	SI
AIELLO SAMANTHA	- Consigliere	AG

Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Area: **Settore N.6 : Area Finanziaria**
Servizio: **Ragioneria**
N. Proposta: **59 del 05/12/2018**

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2017 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE.

Su proposta dell'assessore Mauro Mellano;

Richiamati

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);
- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- il decreto del Sindaco n. 08/16 recepito con Delibera di Consiglio Comunale n.° 27/2016 che confermano il mantenimento delle partecipazioni nelle citate società in quanto hanno per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- l'art. 24 T.U per il cui effetto entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;
- La propria deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 29.09.2017 con la quale il Comune di Buttigliera Alta ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute e alle comunicazioni previste per legge;

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che:

1. l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
3. Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co . 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di cognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la cognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di cognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della cognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la cognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della cognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Considerato che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo rispetto alle società partecipate dal Comune di Buttigliera Alta è il seguente :

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	ANNO COST.NE	QUOTA DI PARTEC.NE DEL COMUNE	ESITO RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE ESITO RILEVAZIONE
SMAT SPA	2000	0,00013%	Non soggetta a razionalizzazione e revisione periodica	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): gestisce il servizio idrico integrato. <i>N.B. Come precisato nella comunicazione pervenuta dalla stessa società in data 17/12/18 prot. 18341 (Loro Prot. 87925 del 17/12/18), tale società è esclusa dalla revisione periodica in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., poiché, entro la data del 30/06/2016, la stessa ha adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.</i>
ACSEL SPA	2004	4,97%	Non soggetta a razionalizzazione	la Società è azienda a capitale pubblico di proprietà di 30 Comuni che fornisce servizi di carattere ambientale e per l'Ente svolge servizi wireless e banda larga attraverso l'elaborazione di progettazione di innovazione tecnologica per la diffusione della connettività e della trasmissione dati in banda larga. L'ente ha affidato per l'anno 2019 il servizio di cattura e rifugio cani randagi al canile consortile di recente apertura. L'azienda è inoltre proprietaria di un impianto di depurazione delle acque reflue ubicato sul territorio de Comune di Buttigliera Alta e svolge sevizi di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente di cui all' art. 4, comma 2, lett. A. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
CIDIU SPA	2003	1,395%	Non soggetta a razionalizzazione	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): coordina il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e lo gestisce attraverso la partecipata (al 100%) Cidiu Servizi srl. Non ricorrono le condizioni dell'art. 20. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. La gestione diretta del servizio non sarebbe vantaggiosa per i costi che ne deriverebbero e sarebbe difficilmente gestibile date le dimensioni dell'Ente. L'ATO non è stata istituita. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
T.R.M. SPA	2002	0,002%	Non soggetta a razionalizzazione	la TRM S.p.a. è una società a capitale misto: l'80% delle azioni sono detenute da TRM V S.p.A. e il 20% detenute da soci pubblici. Il Comune di Torino detiene il 18 % delle azioni. E' stata costituita in ambito metropolitano e svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a) per la gestione di impianti a tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione e attività di recupero

				energetico connessa allo smaltimento con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica. All'impianto di termovalorizzazione è stato attribuita la qualifica di impianto di recupero energetico R1 che permette di incrementare la qualità di rifiuti trattabile . I servizi prodotti sono di interesse generale in quanto diretti a favorire lo sviluppo sostenibile dei sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti. La quota dell'Ente è esigua, ma si ritiene di mantenerla non incorrendo la società nelle condizioni di cui all'art.20 TUSP rispettando i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge.
ZONA OVEST S.R.L.	1999	2,89%	Non soggetta a razionalizzazione	La Società ha lo scopo di portare a termine i progetti di attuazione dei patti territoriali. Il mantenimento è previsto dall'art. 26 comma 7. Non ricorrono le condizioni dell'art. 20. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

ACSEL SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTEC. TE	QUOTA PARTEC.NE DEL COMUNE	NOTE
ACSEL ENERGIA SRL	100%	4,97%	In occasione del piano operativo di razionalizzazione adottato con delibera di Consiglio Comunale n.° 50 del 29/09/2017, veniva evidenziato che la società era priva di dipendenti ed il fatturato medio degli ultimi tre anni in analisi era inferiore a 500.000 euro; a tal proposito si precisa che in data 22.11.2018 il Cda della Acsel S.p.a. ha provveduto alla approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Acsel Energia srl in Acsel S.p.a.

CIDIU SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
CIDIU SERVIZI SPA	100%	1,395%

SMAT SPA

società controllate

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
RISORSE IDRICHES.P.A.	91,62%	0,00012%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	51%	0,00008%

società partecipate

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE
SAP S.P.A.	44,92%	0,00006%
S.I.I. S.P.A.	19,99%	0,00003%

NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10,00%	0,00001%
MONDO ACQUA S.P.A.	4,92%	0,00000%
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	3,38%	0,00000%
WATER ALLIANCE ACQUE DEL PIEMONTE TORINO	8,33%	0,00000%

Appurato che nella cognizione straordinaria effettuata con delibera di Consiglio Comunale n.º 50 del 29/09/2017, era emerso che la Società Acsel Energie SRL, partecipata al 100% dalla controllata ACSEL SPA:

- era priva di dipendenti e con n. 2 amministratori, numero pertanto superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co 2 lettera b)
- registrava un fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies);

Preso atto che il CdA Acsel in data 22.11.2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Acsel Energia srl con effetto dal 2019;

Richiamati:

- 1) il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 recepito con Delibera di Consiglio Comunale n.º 27/2016, approvato con deliberazione C.C. n.11 del 30.4.2015 ed il decreto del Sindaco n. 08/16 che confermano il mantenimento delle partecipazioni nelle citate società in quanto hanno per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- 2) Delibera di Consiglio Comunale n.º 50 del 29/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 riconoscere partecipazioni possedute ." che costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P;
- 3) le nuove linee guida rese note dalla Corte dei Conti congiuntamente alle nuove schede inerenti la comunicazione della struttura di monitoraggio, da effettuare attraverso il relativo portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Rilevato, pertanto, che:

- le suddette Società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale per la collettività amministrata e di promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- le suddette Società rispettano i requisiti e presupposti prescritti dal D.lgs 175/2016 e dal D.lgs n. 100/2017 e non incorrono nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della cognizione effettuata sulla base dei modelli di cui al punto precedente ed in particolare all'allegato A);

Considerato che tali documenti vengono allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che, nel loro complesso, costituiscono aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) Di comunicare l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 4, T.U.S.P.;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco dà la parola all'Assessore Mellano Mauro per la relazione nel dettaglio della cognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente nelle società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria, in data 05.12.2018 n. 59, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa all'oggetto;

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Dopo breve discussione;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 11

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. --

Astenuti n. 3 (Valetti, Gurrado, Bavaro)

D E L I B E R A

- 1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Ragioneria n. 59 in data 05/12/2018 avente per oggetto: *"Ricognizione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100 - Approvazione"*, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Rilevata l'urgenza di provvedere in merito;

- Visto l'art.134 c..4 del d.lgs. 267/00;

- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente

Presenti n. 11

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. --

Astenuti n. 3 (Valetti, Gurrado, Bavaro)

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 59

Ufficio Proponente: Ragioneria

Oggetto: **RICONOSCIMENTO PERIODICA AL 31.12.2017 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017 N. 100 - APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2018

Il Responsabile di Settore

CAPPA GRAZIELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

CAPPA GRAZIELLA

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati digitalmente.

IL PRESIDENTE

F.to ALFREDO CIMARELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CATERINA RAVINALE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2019

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari*
 Al Prefetto

il 09/01/2019

*IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente D.Lgs 82/2005*

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'
(ai sensi del T.U. 267/00)

- esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 09/01/2019

*IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente D.Lgs 82/2005*



REVISIONE ORDINARIA

DELLE PARTECIPAZIONI

ANNO 2018

RELAZIONE TECNICA

Allegato A)

PREMESSA

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Il Comune di Buttigliera Alta, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2017, ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, non individuando partecipazioni da alienare ma confermando il mantenimento di quelle detenute;

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

- partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*


Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente e inoltre i dati sono riassunti in schede desunte dalla rilevazione straordinaria dello scorso anno.

STRUTTURA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE



**RICONIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE**

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	QUOTA PARTEC.NE DEL COMUNE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE ESITO RILEVAZIONE
SMAT SPA C.F. 07937540016	0,00013%	Non soggetta a razionalizzazione	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): gestisce il servizio idrico integrato. <i>N.B. Come precisato nella comunicazione pervenuta dalla stessa società in data 17/12/18 prot. 18341 (Loro Prot. 87925 del 17/12/18), tale società è esclusa dalla revisione periodica in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., poiché, entro la data del 30/06/2016, la stessa ha adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.</i>
ACSEL SPA C.F. 08876820013	4,97%	Non soggetta a razionalizzazione	la Società è azienda a capitale pubblico di proprietà di 30 Comuni che fornisce servizi di carattere ambientale e per l'Ente svolge servizi wireless e banda larga attraverso l'elaborazione di progettazione di innovazione tecnologica per la diffusione della connettività e della trasmissione dati in banda larga . L'ente ha affidato per l'anno 2019 il servizio di cattura e rifugio cani randagi al canile consortile di recente apertura. L'azienda è inoltre proprietaria di un impianto di depurazione delle acque reflue ubicato sul territorio de Comune di Buttigliera Alta e svolge sevizi di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente di cui all' art. 4, comma 2, lett. A. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
CIDIU SPA C.F. 08683840014	1,395%	Non soggetta a razionalizzazione	Svolge servizio di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a): coordina il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e lo gestisce attraverso la partecipata (al 100%) Cidiu Servizi srl. Non ricorrono le condizioni dell'art. 20. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore. La gestione diretta del servizio non sarebbe vantaggiosa per i costi che ne deriverebbero e sarebbe difficilmente gestibile date le dimensioni dell'Ente. L'ATO non è stata istituita. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.
T.R.M. SPA C.F. 08566440015	0,002%	Non soggetta a razionalizzazione	la TRM S.p.a. è una società a capitale misto: l'80% delle azioni sono detenute da TRM V S.p.A. e il 20% detenute da soci pubblici. Il Comune di Torino detiene il 18 % delle azioni. E' stata costituita in ambito metropolitano e svolge servizio di interesse generale sul territorio di stretta necessità per le finalità dell'Ente (art. 4, comma 2, lett. a) per la gestione di impianti a

			<p>tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione e attività di recupero energetico connessa allo smaltimento con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica. All'impianto di termovalorizzazione è stato attribuita la qualifica di impianto di recupero energetico R1 che permette di incrementare la qualità di rifiuti trattabile. I servizi prodotti sono di interesse generale in quanto diretti a favorire lo sviluppo sostenibile dei sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti. La quota dell'Ente è esigua, ma si ritiene di mantenerla non incorrendo la società nelle condizioni di cui all'art.20 TUSP rispettando i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge.</p>
ZONA OVEST S.R.L. C.F. 08239700019	2,89%	Non soggetta a razionalizzazione	<p>La Società ha lo scopo di portare a termine i progetti di attuazione dei patti territoriali. Il mantenimento è previsto dall'art. 26 comma 7. Non ricorrono le condizioni dell'art. 20. Non vi sono altre società operanti nello stesso settore.</p> <p>L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.</p>

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

ACSEL SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTEC.TE	QUOTA PARTEC.NE DEL COMUNE	NOTE
ACSEL ENERGIA SRL C.F. 10111890017	100%	4,97%	In occasione del piano operativo di razionalizzazione adottato con delibera di Consiglio Comunale n.º 50 del 29/09/2017, veniva evidenziato che la società era priva di dipendenti ed il fatturato medio degli ultimi tre anni in analisi era inferiore a 500.000 euro; a tal proposito si precisa che in data 22.11.2018 il CdA della Acsel S.p.a. ha provveduto alla approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Acsel Energia srl in Acsel S.p.a.

CIDIU SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
CIDIU SERVIZI SPA C.F. 06756810013	100%	1,395%

SMAT SPA

Società Controllate:

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
RISORSE IDRICHES.P.A.	91,62%	0,00012%
AIDA AMBIENTE S.R.L.	51 %	0,00008%

SMAT SPA

Società partecipate:

NOME PARTECIPATA	QUOTA SOCIETA' PARTECIPANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
SAP S.P.A.	44,92%	0,00006%
S.I.I. S.P.A.	19,99%	0,00003%
NORD OVEST SERVIZI S.P.A.	10%	0,00001%
MONDO ACQUA S.P.A.	4,92%	0,00000%
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	3,38%	0,00000%
WATER ALLIANCE ACQUE DEL PIEMONTE TORINO	8,33%	0,00000%

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

ACSEL SPA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08876820013
Denominazione	ACSEL SPA
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione
Stato della società	La società è attiva
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	SANT'AMBROGIO DI TORINO
CAP	10057
Indirizzo	VIA DELLE CHIUSE 21
Telefono	011 9342978
FAX	011 9399213
Email	segreteria@acselspa.it

Settore di attività della partecipata:

NOME ATTIVITA'	CODICE ATECO E BREVE DESCRIZIONE
Attività 1	381100 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili- attività di Nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato.
Peso indicativo dell'attività %	98%

Dati di bilancio per la verifica TUSP:

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	95
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	32.400
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	45.739

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	353.342	293.651	852.522	246.159	878.779

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.388.609	14.877.087	14.690.561
A5) Altri Ricavi e Proventi	404.781	386.368	353.556
di cui Contributi in conto esercizio	131.949	101.513	71.808

Quota di possesso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	4,97%

Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	servizi wireless e banda larga attraverso l'elaborazione di progettazione di innovazione tecnologica per la diffusione della connettività e della trasmissione dati in banda larga. L'ente, con decorrenza 2019, affiderà anche il servizio di cattura e rifugio cani randagi al canile consortile di recente apertura.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	la Società è azienda a capitale pubblico di proprietà di 30 Comuni che fornisce servizi di carattere ambientale e per l'Ente svolge servizi wireless e banda larga attraverso l'elaborazione di progettazione di innovazione tecnologica per la diffusione della connettività e della trasmissione dati in banda larga . L'ente ha affidato per l'anno 2019 il servizio di cattura e rifugio cani randagi al canile consortile di recente apertura. L'azienda è inoltre proprietaria di un impianto di depurazione delle acque reflue ubicato sul territorio del Comune di Buttigliera Alta e svolge servizi di interesse generale di stretta necessità per le finalità dell'Ente di cui all' art. 4, comma 2, lett. A. L'Ente intende mantenere le quote della società in quanto rispetta i requisiti e presupposti prescritti dalla legge e non incorre nelle condizioni di cui all'art. 20 TUSP.

ACSEL ENERGIA SRL

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	10111890017
Denominazione	ACSEL ENERGIA SRL
Anno di costituzione della società	2009
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Fondazione
Stato della società	La società è attiva
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	TORINO
CAP	10121
Indirizzo	CORSO VITTORIO EMANUELE II 68
Email	acselenergia@legalmail.it

Settore di attività della partecipata:

NOME ATTIVITA'	CODICE ATECO E BREVE DESCRIZIONE
Attività 1	351100 - gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili
Peso indicativo dell'attività %	100%

Dati di bilancio per la verifica TUSP:

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	2
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-18.021	14.223	-26.461	-103.491	-16.577

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.155	23.343	26.808
A5) Altri Ricavi e Proventi	184.355	218.141	182.473
di cui Contributi in conto esercizio	184.200	218.139	181.576

Quota di possesso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	4,97%
Codice Fiscale Tramite	08876820013
Denominazione Tramite	ACSEL S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata	100%

Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi – vedi nota
Note	In occasione del piano operativo di razionalizzazione adottato con delibera di Consiglio Comunale n.° 50 del 29/09/2017, veniva evidenziato che la società era priva di dipendenti ed il fatturato medio degli ultimi tre anni in analisi era inferiore a 500.000 euro; a tal proposito si precisa che in data 22.11.2018 il CdA della Acsel S.p.a. ha provveduto alla approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Acsel Energia srl in Acsel S.p.a.

CIDIU SPA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08683840014
Denominazione	CIDIU S.P.A.
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione
Stato della società	La società è attiva
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	COLLEGNO
CAP	10093
Indirizzo	VIA TORINO, 9
Telefono	011 4028111
FAX	011 4028222
Email	info@cidiu.to.it

Settore di attività della partecipata:

NOME ATTIVITA'	CODICE ATECO E BREVE DESCRIZIONE
Attività 1	381100 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili- attività di Nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato attraverso la partecipata CIDIU Servizi srl
Peso indicativo dell'attività %	100%

Dati di bilancio per la verifica TUSP:

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	9
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	84.264
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	16.753

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.307.217	757.115	673.866	243.485	783.144

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.173.546	4.552.471	7.609.207
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.002.826	1.224.337	1.254.804
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

Quota di possesso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,395%

Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	coordina il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e lo gestisce attraverso la partecipata (al 100%) Cidiu Servizi srl
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	

CIDIU SERVIZI SPA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	06756810013
Denominazione	CIDIU SERVIZI S.P.A.
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione
Stato della società	La società è attiva
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	COLLEGNO
CAP	10093
Indirizzo	VIA TORINO, 9
Telefono	011 4028111
FAX	011 4028222
Email	info@cidiu.to.it

Settore di attività della partecipata:

NOME ATTIVITA'	CODICE ATECO E BREVE DESCRIZIONE
Attività 1	381100 - raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilabili- attività di Nettezza urbana, pulizia, spazzamento meccanizzato.
Peso indicativo dell'attività %	100%

Dati di bilancio per la verifica TUSP:

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	41.876
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10.800

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	423.363	921.061	379.930	387.234	793.878

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	37.444.742	36.783.874	34.171.510
A5) Altri Ricavi e Proventi	976.021	1.148.687	1.343.655
di cui Contributi in conto esercizio	13.376	43.099	123.648

Quota di possesso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta	1,395%
Codice Fiscale Tramite	08683840014
Denominazione Tramite	CIDIU S.p.a.
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata	100%

Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si

Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	gestione servizi di igiene ambientale
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	

ZONA OVEST SRL

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08239700019
Denominazione	Zona ovest s.r.l.
Anno di costituzione della società	1999
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione
Stato della società	La società è attiva
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	COLLEGNO
CAP	10093
Indirizzo	Piazza Cavalieri SS Annunziata
Telefono	0114050606
FAX	0114026071
Email	patto@zonaovest.to.it

Settore di attività della partecipata:

NOME ATTIVITA'	CODICE ATECO E BREVE DESCRIZIONE
Attività 1	941100 –Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
Peso indicativo dell'attività %	100%

Dati di bilancio per la verifica TUSP:

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	7
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	21.354
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4117

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.785	2.617	5.905	3.862	3.509

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	776.712	741.979	511.064
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	1.371
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

Quota di possesso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta

Quota diretta	2,89%
----------------------	-------

Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
Descrizione dell'attività	La Società ha lo scopo di portare a termine i progetti di attuazione dei patti territoriali
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	

T.R.M. SPA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	08566440015
Denominazione	TRM S.p.a.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione
Stato della società	La società è attiva
Stato	Italia
Provincia	TORINO

Comune	TORINO
CAP	10100
Indirizzo	Via Paolo Gorini 50

Settore di attività della partecipata:

NOME ATTIVITA'	CODICE ATECO E BREVE DESCRIZIONE
Attività 1	382109 – gestione di impianti volti al recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti.
Peso indicativo dell'attività %	100%

Dati di bilancio per la verifica TUSP:

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	58
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	112.239
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	45.633

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	18.969.585	850.219	7.100.426	10.516.285	-5.206.733

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	70.684.310	57.680.609	65.910.634
A5) Altri Ricavi e Proventi	28.356.418	22.290.881	22.215.048
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

Quota di possesso

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,002%

Informazioni ed esito per la razionalizzazione

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si – trattamento rifiuti
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	gestione di impianti a tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione e attività di recupero energetico connessa allo smaltimento con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	